

D.D.**Oggetto**

Affidamento in house
di Servizi in ambito
Mobilità
Internazionale

Decreto Dirigenziale**Il Dirigente**

VISTO l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

PRESO ATTO che l'Ateneo nel 2008 ha aderito al Consorzio CINECA di Bologna e, attraverso tale rapporto di partenariato, si è sempre avvalso di sistemi informatici di gestione dei propri dati, in interoperabilità con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la delibera del 20 luglio 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione d'Ateneo, in vista dell'adozione di un sistema di gestione dei dati integrato proposto da CINECA e finalizzato al raggiungimento, monitoraggio e gestione degli obiettivi, strategie e risorse, ha approvato l'accordo quadro con il Consorzio medesimo, sottoscritto dalle parti in data 8 agosto 2012, concernente le modalità di definizione degli indirizzi operativi tra i due Enti;

Dirigente

Antonella Bianconi

Responsabile Area

Sonia Trinari

**Responsabile
del procedimento**

Sonia Trinari

PRESO ATTO che tale accordo costituisce presupposto giuridico per l'attuazione di specifici accordi volti a realizzare il suddetto sistema di gestione integrato d'Ateneo;

CONSIDERATO che l'internazionalizzazione è una delle priorità strategiche dell'Università degli Studi di Perugia e che pertanto l'incremento della mobilità internazionale degli studenti a fini di studio e di tirocinio e del personale docente, tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'Ateneo;

RITENUTO OPPORTUNO implementare servizi di personalizzazione e di consulenza specialistica relativa alla Mobilità Internazionale di ESSE3;

VISTA l'offerta con la quale CINECA ha proposto i servizi di personalizzazione e di consulenza specialistica relativa alla Mobilità Internazionale di ESSE3, al costo di euro 19.890,00, IVA 22% esclusa;

CONSIDERATO che l'offerta proposta da CINECA risulta economicamente vantaggiosa;

DATO ATTO, pertanto, che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in quanto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, sia per i

servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

DATO ATTO, pertanto, che non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI considerato che i servizi in trattazione non richiedono l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dal CINECA Consorzio Interuniversitario non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato secondo le modalità indicate dall'art. 18, comma 1 del D. lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato a questa struttura con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il quadro economico del servizio sotto riportato:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo servizio a base di gara	€ 19.890,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 0,00
Totale (A1 + A2)		€ 19.890,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€ 0,00
B2	Imprevisti	€ 0,00
B3	IVA su A	€ 4.375,80
B4	IVA su B1 – B2	€ 0,00
Totale (B1 + B2 + B3 + B4)		€ 4.375,80
Totale intervento		€ 24.265,80

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Decreta

- di affidare, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, al CINECA Consorzio Interuniversitario C.F. 00317740371, P.I. 00502591209, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), CAP. 40033, Via Magnanelli 6/3, i servizi di personalizzazione e di consulenza specialistica relativa alla Mobilità Internazionale di ESSE3, per l'anno 2026, per l'importo di euro 19.890,00, IVA 22% esclusa;
- di disporre che il costo totale per il servizio in trattazione, pari ad euro 24.265,80, Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.09.02.01 "Altre prestazioni e servizi da terzi" - UA.PG.ACEN.ATTDIDATT.RELAZINT.PROGRUE PJ: ERASMUSPLUS_2026, COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le Amministrazioni - istruzione - istruzione non altrove classificato", del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Bianconi

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)